



Convenzione

tra

La Federazione Svizzera di Bocce (FSB) e la Federazione Austriaca di Bocce (ÖBV)

(nel seguito congiuntamente **le Federazioni**).

Nell'intento di regolamentare l'ammissibilità dei tesserati alle competizioni organizzate dall'altra Federazione e, più in generale, nello spirito di aumentare e migliorare la reciproca collaborazione a beneficio dello sport delle bocce, le Federazioni convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Le società affiliati alla FSB e alla ÖBV possono iscrivere i propri tesserati a tutte le gare organizzate da entrambe le Federazioni e pagare la quota d'iscrizione in contanti sul posto al responsabile della società organizzatrice prima dell'inizio della gara.

Fanno eccezione:

- a) i campionati finalizzati alla conquista di un titolo nazionale, provinciale e/o cantonale;
- b) le competizioni disputate sotto l'egida di una delle due Federazioni espressamente riservate ai propri tesserati.

Art. 2

La partecipazione alle gare implica la conoscenza, l'accettazione e l'osservanza, da parte dei tesserati, di tutte le regole e le disposizioni delle Federazioni ove si svolgono gli eventi.

Art. 3

Gli atleti e le atlete che risiedono in Svizzera o in Austria potranno tesserarsi, previa presentazione di nulla osta della Federazione di provenienza, se precedentemente tesserati, a loro libera scelta presso una società affiliata all'altra Federazione, con riserva di quanto previsto all'art. 4 del presente accordo. Le Federazioni si fanno reciprocamente parte diligente affinché nessun giocatore sia tesserato in entrambe le Federazioni. Nel caso ciò si verificasse, ogni Federazione dovrà intimare al giocatore un termine di 15 giorni per rinunciare a una delle due Tessere/licenze; nel caso tale intimazione non venisse ossequiata, la Federazione che per ultima ha rilasciato la tessera/licenza la revocherà con effetto immediato.

Art. 4

Ognuna delle due Federazioni qui contraenti si riserva la facoltà di limitare il numero degli atleti e delle atlete suddivisi per categorie da affiliare che non fossero residenti sul proprio territorio, ovvero sia residenti nell'altro Paese. Le due Federazioni si impegnano a darsi tempestivamente vicendevoli comunicazioni di limiti eventualmente adottati in questo contesto.

Art. 5

La normativa di cui agli art. 3 e 4 viene adottata dalle due Federazioni in ossequio e in sintonia allo spirito dell'accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'Unione Europea.

Art. 6

Le due federazioni si impegnano reciprocamente a non utilizzare nei rispettivi impegni internazionali giocatori che non siano in possesso della cittadinanza (passaporto) del proprio Paese.

FEDERAZIONE SVIZZERA DI BOCCE
FEDERATION SUISSE DE BOCCIA
SCHWEIZERISCHER BOCCIA-VERBAND

Visum FSB

Visum ÖBV



Art. 7

I provvedimenti disciplinari inflitti a tesserati affiliati alle due Federazioni saranno riconosciuti da entrambe le parti.

Art. 8

Le due Federazioni si impegnano reciprocamente a consultarsi, incontrarsi e informarsi sulle varie tematiche tecnico-organizzative di interesse dei due Paesi oltre che sui problemi riguardanti lo sviluppo dello sport delle bocce in genere.

In particolare, le Federazioni si scambieranno i rispettivi calendari d'attività così come si adopereranno per favorire la pratica della disciplina in campo internazionale.

Art. 9

Delegati nominati in rappresentanza delle Federazioni possono presenziare, previa richiesta e relativo assenso, a stage, momenti d'incontro e assemblee organizzate sia dal FSB che dalla ÖBV.

Art. 10

La convenzione ha una durata illimitata e può essere disdetta da ciascuna delle parti contraenti con un preavviso di tre mesi da darsi, all'altra parte, per lettera raccomandata.

Eventuali modifiche saranno valide solo in forma scritta e con l'accordo di ambo le parti.

Art.11

Per quanto non previsto dal presente accordo, si applicano le disposizioni dell'accordo tra la 'A.O.S. (Associazione Olimpica Svizzera) e il C.O.A. (Comitato Olimpico Austriaco).

Art. 12

La presente convenzione annulla e sostituisce ogni precedente accordo tra le Federazioni contraenti ed entra in vigore alla data della sua sottoscrizione.

Chiasso 16. 03. 2024

Hard 7. 3. 2024

Per la Federazione Svizzera di Bocce
FEDERATION SUISSE DE BOCCIA
SCHWEIZERISCHER BOCCIA-VERBAND
Il Presidente, **Pierluigi Quadranti**

P. Quadranti

Per la Federazione Austriaca di Bocce
Il Presidente, **Günther Baur**

